



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
(Art. 1, c. 738 L. 27/12/2019 N. 160)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 05/08/2020)
e modificato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 29/04/2021)

TESTO COORDINATO

Modifiche 2021 (artt. 25 e 9)

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. -1 Oggetto dell'imposta

Art. -2 Articolazione del tributo

Art. -3 Soggetto attivo

Art. -4 Soggetti passivi

TITOLO II – Presupposto

Art. -5 Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. -6 Decorrenza dell'obbligazione tributaria

Art. -7 Determinazione della base imponibile.

Art. -8 Locali ed aree scoperte soggette al tributo.

Art. -9 Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Art. 10 Produzione di rifiuti speciali non assimilati

Art. 11 Istituzioni scolastiche statali

TITOLO III – Tariffe

Art. 12 Costo di gestione

Art. 13 Determinazione della tariffa

Art. 14 Periodi di applicazione del tributo

Art. 15 Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti

Art. 16 Utenze domestiche – Numero di occupanti

Art. 17 Utenze domestiche – Pertinenze

Art. 18 Utenze non domestiche - Classificazione categorie omogenee

Art. 19 Tributo giornaliero per occupazione su aree pubbliche

Art. 20 Tributo Provinciale

TITOLO IV – Riduzioni ed agevolazioni

Art. 21 Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche -Strutture Ricettive

Art. 23 Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24 Riduzioni per il recupero

Art. 26 Agevolazioni

Art. 26 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – Dichiarazione, accertamento e riscossione

Art. 27 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Art. 28 Funzionario responsabile

Art. 29 Verifiche ed accertamenti

Art. 30 Sanzioni

Art. 31 Riscossione

Art. 32 Interessi

Art. 33 Rimborsi

Art. 34 Somme di modesto ammontare

Art. 35 Contenzioso

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 –Disposizioni transitorie

Art. 37 – Clausola di adeguamento

Art. 38 – Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

-ART. 1 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente articolo disciplina la TARI - tassa sui rifiuti solidi urbani- prevista dall'articolo 1, c. 639 e seguenti, della L. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della predetta legge.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo è corrisposto ad integrale coperture dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Il Comune di Castellammare del Golfo nel riconoscere e perseguire il principio di equità da attuare nelle politiche tributarie, con il presente regolamento intende promuovere un rapporto di collaborazione con i cittadini/utenti ed al tempo stesso perseguire l'obiettivo, nel medio/lungo periodo, di arrivare ad una riduzione progressiva del tributo. Tale obiettivo dovrà essere perseguito mediante l'incremento della base imponibile attraverso la lotta al fenomeno dell'evasione e dell'elusione, unitamente alla riduzione e/o ottimizzazione dei costi del servizio attraverso l'incremento della percentuale di rifiuto differenziato e la riduzione dei costi di smaltimento e/o conferimento, cercando al tempo stesso di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio.

-ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - Domestiche
 - Non domestiche

-ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

-ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c. c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o conduttori delle medesime.
4. Non è soggetto passivo d'imposta, per gli immobili di sua proprietà ed insistenti nel suo territorio, il Comune. L'importo figurativo, corrispondente alla tassa, verrà defalcato dal

costo del servizio.

TITOLO II – PRESUPPOSTO

-ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si intendono per:
2. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
3. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
4. *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
5. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva. A titolo meramente esemplificativo s'indicano i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
7. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

-ART. 6 - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione ai sensi e nei termini di cui al successivo articolo 27.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, il tributo è dovuto secondo le modalità di cui all'art. 27, c. 8.

-ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; la superficie è misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali con esclusione di quella parte con altezza inferiore od uguale a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensore, locali contatori ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la

superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

UTENZE NON DOMESTICHE

2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.
3. Per i pontili e le strutture galleggianti adibite all'ormeggio di imbarcazioni da diporto, noleggio, diving, ecc., la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata dalla sommatoria dell'area a terra più la superficie calpestabile delle strutture fisse o galleggianti con l'aggiunta di 1 metro quadrato per ogni metro lineare di pontile adibito all'ormeggio. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. La planimetria con il lay-out delle superfici e la tabella con il calcolo delle superfici dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno a cui fa riferimento il tributo, fermo restando che per l'anno di approvazione del presente regolamento il termine per la presentazione dei documenti (lay-out, ecc.) è fissato al 31 ottobre. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra la superficie di riferimento sarà quella derivante dall'atto di concessione demaniale. Sono esonerati dalla presentazione della predetta documentazione, coloro i quali l'avessero già presentata in virtù dell'approvazione del precedente regolamento IUC - parte tari.
4. Per i parcheggi all'aperto, la superficie imponibile sarà quella relativa alle aree strettamente utilizzate per il parcheggio delle autovetture con esclusione delle corsie e spazi di manovra.
5. Per i campeggi, la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata dalla sommatoria delle superfici coperte quali reception, sale comuni, servizi igienici, ecc, nonché della superficie delle piazzole adibite alla sosta della tende, camper, ecc., con esclusione della corsie e spazi di manovra.
6. Per le strutture recettive (alberghiere ed extra alberghiere) come definite nel decreto Assessoriale 11/06/2011, bed & breakfast, agriturismo e turismo rurale, regolarmente censite presso lo sportello unico attività produttive (SUAP), la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata nel modo seguente:
 7. le superfici coperte quali reception, sali comuni, servizi igienici e camere: 100% della superficie;
 8. le superfici coperte per locali deposito, ripostigli, locali accessori, e comunque tutte quelle superfici non direttamente connesse all'ospitalità ove di norma non si producono rifiuti sono escluse;
 9. le superfici scoperte a qualunque titolo utilizzate non rientrano nel computo della base imponibile ad eccezione delle superfici esterne utilizzate per la somministrazione compreso la prima colazione
– nel periodo compreso tra il primo novembre e il trentuno marzo, le strutture ricettive di cui al presente punto che comunicano al competente ufficio SUAP la chiusura temporanea stagionale della propria struttura ricettiva, hanno diritto alla riduzione di un dodicesimo del tributo per ciascun mese di chiusura. Si precisa che la riduzione non può eccedere i quattro mesi anche non continuativi.

Per i punti c, d ed e, del presente comma 2, i titolari o legali rappresentanti dovranno presentare, entro il 31 marzo dell'anno a cui fa riferimento il tributo, una planimetria in scala adeguata con relativo lay-out e tabella per il calcolo delle superfici, fermo restando che per l'anno di approvazione del presente regolamento il termine per la presentazione dei documenti (lay-out ecc) è fissato al 31 ottobre. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la superficie di riferimento sarà quella derivante dalla relazione tecnica e dal progetto depositato agli atti del Comune. Sono esonerati dalla

presentazione della predetta documentazione, coloro i quali l'avessero già presentata in virtù dell'approvazione del precedente regolamento IUC - parte tari.

-ART. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

-ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
- locali che non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 5, comma 4;

UTENZE NON DOMESTICHE

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento;
- centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali, ed aree degli impianti sportivi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ginnico sportive quali palestre, campi etc. .**

-ART. 10 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori

di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO SUPERFICIE
FALEGNAMERIA	25%
AUTOCARROZZERIA	25%
AUTOFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI	25%
GOMMISTA (anche all'interno di distributori)	20%
AUTOFFICINA ELETTRAUTO	20%
LAVANDERIA	10%
VERNICIATURA	25%
AMBULATORIO MEDICO	10%
AMBULATORIO DENTISTICO	10%
AMBULATORIO DI ANALISI	10%
AMBULATORIO RADIOLOGICO	10%
VETRERIE	25%
MARMISTI E LAPIDEI	30%
AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI	10%
ALLESTIMENTO INSEGNE	10%
ALTRE ATTIVITA'	10%

- Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la natura delle superfici ove si formano i rifiuti o sostanze, la loro tipologia, indicandone la specie (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- allegare planimetria dei locali con lay-out delle superfici;
- comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

-ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n° 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n° 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO III – TARIFFE

-ART. 12 – COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti secondo le indicazioni fornite dall'Arera, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune o da diverso Ente individuato per legge, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, e della qualità del servizio fornito.

-ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe dell'anno precedente giustamente art. 1, c. 169, della L. 296/2006. Per l'anno 2020, si applica quanto previsto all'art. 107, c. 4, del d. l. n. 18/2020.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui all'articolo 16, 17 ed all'articolo 18 del presente regolamento.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
5. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
6. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori medi, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 652, della L. 147/2013 e ss. mod. ed integr. .
7. In caso di accertata mancata partecipazione alla obbligatoria raccolta differenziata a seguito di due o più violazioni accertate e contestate, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste per legge per ogni episodio accertato, si applicherà a titolo di penale un aggravio tariffario a valere sia sulla quota fissa sia su quella variabile del 30%, per i due periodi di imposta successivi all'ultima violazione accertata. Per tutto il biennio, l'utenza non potrà altresì più beneficiare di agevolazioni e/o riduzione a qualunque titolo concesse sulla tariffa.

-ART. 14 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 10, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

-ART. 15 - UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

1. Per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà offerta dall'art. 1, c. 652, della L. n. 147/2013 e ss. mod. ed integr., saranno applicati gli stessi coefficienti Kb utilizzati per l'anno 2015, nella tabella sottostante indicati. Il Comune di Castellammare del Golfo nel riconoscere e perseguire il principio di equità da attuare nelle politiche tributarie, ritiene, nel caso di specie, che tale principio sia raggiungibile, a decorrere dal 2021 e salvo ulteriore proroga, mediante l'applicazione, per i **Coefficienti Kb**, di valori corrispondenti o prossimi ai rispettivi valori medi.
2. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche, al fine di privilegiare i nuclei familiari più numerosi, si utilizzano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente Ka Coeff. Adattam. per compon. nucleo familiare	Coefficiente Kb Coeff. proporz. produtt. per n° componenti
1	0,81	0,60 – 1,00* 1
2	0,94	1,40 – 1,80* 2
3	1,02	1,80 – 2,30* 2,15
4	1,09	2,20 – 3,00* 2,4
5	1,10	2,90 – 3,60* 3
6 o più	1,06	3,40 – 4,10* 3,1
Non residenti o locali disp.	1,02	1,9
Sup. domestiche accessorie	0,81	0

- - * **Valore minimo e massimo**

-ART. 16 - UTENZE DOMESTICHE – NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per le utenze domestiche *di soggetti residenti*, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 17, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente/*utente*, individuato nel numero di soggetti coabitanti che vi risiedono risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune *di Castellammare del Golfo*, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Qualora le unità immobiliari di cui al presente comma siano possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
2. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti anagraficamente nell'unità abitativa considerata né in nessun altro immobile del Comune di Castellammare del Golfo, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente nel numero di tre. Nel caso le unità abitative di cui all'alinea precedente siano utilizzate per brevi periodi (di norma inferiore a 180 giorni), la sola risultante quota variabile è ridotta del 15% a condizioni che il contribuente/*utente* provveda a dare comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune mediante dichiarazione originaria o di variazione.
3. Per le utenze domestiche di soggetti che risiedono anagraficamente nel Comune di Castellammare del Golfo diverse dal luogo di residenza (cosiddette seconde case), il numero di occupanti è determinato come al comma 1 del presente articolo, ma la sola risultante quota variabile è ridotta del 30% non potendo comunque essere inferiore alla corrispondente

- quota per un solo occupante.
4. Le variazioni del numero dei componenti residenti, indipendentemente da ogni dichiarazione da parte dell'interessato, sono acquisite dall'Ufficio anagrafico del Comune di Castellammare del Golfo e comportano l'adeguamento del tributo con decorrenza al primo di gennaio dell'anno di riferimento per le variazioni intervenute entro il 30 settembre dello stesso anno, ovvero dal primo gennaio dell'anno successivo per quelle intervenute successivamente al 30.09 ed entro il 31.12 dell'anno di riferimento.
 5. Per le nuove utenze residenti e non, il tributo sia nella sua componente fissa che nella sua componente variabile decorrerà dalla data di effettiva apertura.
 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

-ART. 17 - UTENZE DOMESTICHE – PERTINENZE

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due, purché dichiarate separatamente in catasto rispetto all'abitazione.
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, come stabiliti all'articolo precedente.

-ART. 18 - UTENZE NON DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE ED INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE POTENZIALE

1. Per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà offerta dall'art. 1, c. 652, della L. n. 147/2013 e ss. mod. ed integr., saranno applicati gli stessi coefficienti Kc e Kd utilizzati per l'anno 2015, nella tabella sottostante indicati. Il Comune di Castellammare del Golfo nel riconoscere e perseguire il principio di equità da attuare nelle politiche tributarie, ritiene, nel caso di specie, che tale principio sia raggiungibile, a decorrere dal 2021 e salvo ulteriore proroga, mediante l'applicazione, per i **Coefficienti Kc e Kd** di valori corrispondenti o prossimi ai rispettivi valori medi.
2. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (Kc) e della quota variabile (Kd) del tributo:

CATEGORIA D.P.R. 158/98	CATEGORIA TARI	DESCRIZIONE CATEGORIA	Coefficiente Kc Coef.poten. prod.	Coefficient e Kd Coef. prod. Kg/mq anno
1	1.1	Scuole e istituti in genere, asili.	0,45 - 0,63 0,54	4,00 – 5,50 4,75
1	1.2	Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza ecc. senza scopo di lucro, enti e associazioni sportive.	0,54	4,75
1	1.3	Sedi di circoli privati.	0,54	4,75
1	1.4	Circoli ricreativi aziendali.	0,54	4,75
2	2	Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante.	0,33 – 0,47 0,40	2,90 – 4,12 3,51
3	3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat. 1; cabine telefoniche	0,36 – 0,44 0,44	3,20 – 3,90 3,20
3	3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta.	0,44	3,2
4	4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,63 – 0,74 0,74	5,53 – 6,55 5,53
4	4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle	0,74	5,53
		apposite categorie.		
4	4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	0,74	5,53
4	4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, ecc..	0,74	5,53
5	5.1	Stabilimenti balneari.	0,35 – 0,59 0,59	3,10 – 5,20 5,20
5	5.2	Pontili e strutture galleggianti.	0,59	5,2
6	6.1	Esposizioni, autosaloni	0,34 – 0,57 0,46	3,03 – 5,04 4,04

6	6.2	Aree scoperte, costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, sulle quali si svolga un'attività privata.	0,46	4,04
7	7	Alberghi con ristorante	1,01 – 1,41 1,21	8,92–12,50 8,92
8	8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	0,85 – 1,08 0,97	7,50 – 9,50 7,50
9	9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato.	0,90 – 1,09 0,90	7,90 – 9,62 7,90
9	9.2	Caserme in genere ed annessi, case di prevenzione.	0,9	7,9
9	9.3	Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici e di rieducazione privati.	0,90	7,90
10	10	Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle A.S.P..	0,86 – 1,43 1,15	7,55–12,60 10,08
11	11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,90 – 1,17 1,17	7,90–10,30 10,30
11	11.2	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere; uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali compresi quali di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ecc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza	1,17	10,3
11	11.03	privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale.	1,17	10,3
12	12	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.	0,48 – 0,79 0,79	4,20 – 6,93 6,93
13	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.	0,85 – 1,13 0,99	7,50 – 9,90 7,50

14	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	1,01 – 1,50 1,26	8,88–13,20 11,04
15	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	0,56 – 0,91 0,74	4,90 – 8,00 6,45
16	16	Banchi di mercato beni durevoli.	1,19 – 1,67 1,43	10,45-14,69 12,57
17	17	Parrucchieri per uomo e donna, saloni di bellezza, estetisti, saune.	1,19 – 1,50 1,35	10,45-13,21 11,85
18	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	0,77 – 1,04 0,91	6,80 – 9,11 7,96
19	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	0,91 – 1,38 1,14	8,02–12,10 10,06
20	20	Tutti i locali ad uso industriale con esclusione di quelli in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi.	0,33 – 0,94 0,64	2,90 – 8,25 5,58
21	21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	0,45 – 0,92 0,69	4,00 – 8,11 6,06
22	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,40 – 10,28 3,40	29,93-90,50 29,93
23	23	Mense, birrerie, amburgherie.	2,55 – 6,33 4,44	22,40-55,70 39,05
24	24.1	Bar, caffè.	2,56 – 7,36 4,00	22,50-64,76 22,50
24	24.2	Pasticcerie.	4	22,5
24	24.3	Gelaterie.	4	22,5

25	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	1,56 – 2,44 2,20	13,70-21,55 13,70
26	26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	1,56 – 2,45 2,01	13,80-21,60 17,70
27	27.1	Ortofrutta, fiori e piante.	4,42 – 11,24 4,42	38,90-98,90 38,90
27	27.2	Pizza al taglio.	4,42	38,9
27	27.3	Pescherie.	4,42	38,9
28	28	Ipermercati di generi misti.	1,65 – 2,73 2,19	14,50-24,00 19,25
29	29	Banchi di mercato genere alimentari, fiori e piante.	3,35 – 8,24 5,80	29,50-72,55 51,03
30	30	Sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors, sale da gioco.	0,77 – 1,91 1,34	6,80–16,80 11,80
31	31	Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.), esclusi i locali adibite ad abitazioni private e relative pertinenze.	0,40	1,40

1. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA., dal Provvedimento del SUAP oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nei casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o dal provvedimento del SUAP o da altri elementi.

-ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO PER OCCUPAZIONI SU AREE PUBBLICHE

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% (di norma 50%).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il cosap (canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

-ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, qualora dovuto, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

-ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
2. abitazione e relativa pertinenza di cui all'art. 16, comma 1, con unico occupante residente ultra sessantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Castellammare del Golfo: con ISEE non superiore a € 15.000,00: riduzione del 30% sia della quota fissa sia della quota variabile; con ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 25.000,00: riduzione del 15% sia della quota fissa sia della quota variabile; nessuna riduzione con ISEE superiore ad € 25.000,00;
3. abitazioni di cui all'art. 16, comma 2, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,

per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% sulla sola quota fissa, fermo restando tutto quanto previsto dal richiamato art. 16, comma 2;

4. fabbricati rurali ad uso abitativo al servizio di aziende agricole condotte da soggetti coltivatori diretti, imprenditori agricoli e simili: riduzione del 30% sia della quota fissa sia della quota variabile.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che variabile, nei confronti dei nuclei familiari, che risiedono nelle abitazioni e relative pertinenze, di cui al precedente art. 16, comma 1, all'interno dei quali sia presente soggetto che gode dei benefici previsti dall'art. 1 della L. 508/1988. Tale riduzione è concessa limitatamente alla sola abitazione principale e relativa pertinenza ed alle seguenti condizioni: nucleo familiare con ISEE fino ad € 15.000,00: riduzione del 30%; nuclei familiari con ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 25.000,00: riduzione del 15%; nessuna riduzione con ISEE superiore ad € 25.000,00.
6. La tariffa si applica altresì nella misura ridotta del 40% nei confronti dei nuclei familiari, che risiedono nelle abitazioni e relative pertinenze, di cui al precedente art. 16, comma 1, ai quali sia stato dato in affidamento un minore ai sensi della L. 184/1983.
7. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione.
8. Per i locali adibiti a civile abitazione di cui al precedente art. 16, comma 1, laddove il nucleo familiare sia formato da coniugi che traggono il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l'importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, non siano proprietari di beni immobili e il loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno, oppure occupino o detengano un alloggio con superficie, pertinenze ed accessori compresi, non superiore a mq. 70: riduzione del 60%; la riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere l'agevolazione, pena l'esclusione dal beneficio per l'annualità del tributo a seguito di apposita relazione del Servizio Sociale.
9. Per i locali adibiti a civile abitazione di cui al precedente art. 16, comma 1, laddove il nucleo familiare occupante, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o, nel caso di coabitazioni, la somma dell'indicatore (ISEE) di tutti i soggetti occupanti, non superiore ad € 7.385,00 ed i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile inferiore a mq. 120: riduzione del 60%; la riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere l'agevolazione, pena l'esclusione dal beneficio per l'annualità del tributo.
10. Le agevolazioni di cui ai superiori punti 8 e 9 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente regolamento, di qualsiasi natura esse siano.
11. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico degli scarti organici è prevista una riduzione del 20% sia della quota fissa che di quella variabile della tariffa del tributo, mediante presentazione di apposita istanza con effetto dal 1° Gennaio, per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e dal 1° Luglio, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, a condizione che con essa il contribuente attesti, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che praticherà il compostaggio domestico nonché comprovi, con idonea documentazione probatoria, l'avvenuto acquisto dell'apposito contenitore/digestore certificato, nonché l'allocazione dello stesso da effettuarsi in luogo aperto, su un terreno con estensione minima di mq 25 per ogni contenitore di esclusiva pertinenza della singola utenza, ricadente nel Comune di Castellammare del Golfo; tutta l'area di 25 mq e non solo quella di sedime del singolo contenitore/digestore deve essere lasciata allo stato naturale in modo da favorire i processi biologici decompositivi. È tassativo che il sito sia posto nelle immediate vicinanze dell'abitazione per la quale l'interessato chiedi la riduzione di cui al presente comma, con obbligo di dimostrare catastalmente e con rilievi fotografici detta contiguità. L'interessato deve dimostrare, altresì, documentalmente di avere la piena ed esclusiva disponibilità dell'area sulla quale collocare il proprio contenitore/digestore. La suddetta istanza, così come corredata, sarà valida anche per gli anni

successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. L'accertamento della mancata attività di compostaggio determina la perdita dei benefici relativi alla riduzione a decorrere dai cinque anni precedenti a quello di accertamento, fermo restando quanto al comma successivo.6 bis.

12. Le persone fisiche che subiscono danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, commessi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono della riduzione del 30% della quota fissa e variabile del tributo TARI, su tutti i cespiti posseduti.
13. La riduzione è concessa a condizione che la vittima abbia fornito alla Autorità giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individualizzazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive.
14. -La vittima, al tempo dell'evento o successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni e decadenze ai sensi degli artt. 10 e 10 quater della medesima legge.
15. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste per legge.
16. Il verificarsi delle suddette condizioni verrà certificato dal Prefetto o dall' Autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente.
17. Per il primo anno di applicazione del tributo il termine di presentazione delle istanze per beneficiare delle agevolazioni viene fissato al 31.10.

ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Tenuto conto del carattere sociale rivestito dalle case di cura e riposo, scuole materne, senza scopo di lucro ubicate nel comune, visto l'incremento eccessivo della tariffa anche con l'applicazione della tariffa minima, è prevista una riduzione del 30%.
2. Al fine d' incentivare l'eliminazione dai locali pubblici degli apparecchi e congegni automatici,
3. semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco d'abilità di cui al c. 6 dell'art. 110 del
4. T.U.L.P.S. (cosiddette slot machine), è concessa ai titolari dei predetti locali una riduzione del 25% sulla tassa, per tre anni, a condizione che il titolare medesimo dimostri l'avvenuta cessazione dall'esercizio di tale attività (sia se esercitata in maniera esclusiva che non) ai sensi della vigente normativa in materia e comunicato contestualmente, con atto formale, la rinuncia all'installazione per un periodo non inferiore a due anni.
5. Al fine d'incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale, è concessa in favore delle imprese una riduzione del 10% del tributo per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata e fino ad un massimo del 30% del tributo medesimo. Tale agevolazione spetta, pena la perdita dell'agevolazione e la conseguenziale restituzione del tributo oltre sanzioni ed interessi legali, a condizione che il soggetto assunto non sia licenziato prima del termine del biennio dall'assunzione medesima. L'agevolazione spetta dalla data di effettuazione dell'assunzione e previa dichiarazione di variazione da presentarsi nei termini previsti dal presente regolamento.
6. In favore delle imprese che sponsorizzano attività culturali e turistiche dell'Ente e/o che aderiscono ad attività di fundraising, con importo minimo di € 3.000,00 annui, è concessa una riduzione nella misura del 10% del tributo e comunque entro il limite massimo di € 500,00 per contribuente.
7. Esclusivamente per l'anno 2020 e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, la quota variabile delle utenze non domestiche che rientrano tra quelle per le quali è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività a seguito dei dpcm governativi, è ridotta del 30%. (successive modifiche fatte con D.C.C. N. 76 e 89 /2020)

-ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal SUAP. Si applicano il secondo ed il settimo comma dell'articolo 21 in quanto compatibili.

-ART. 24 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» s' intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31.01 dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili, qualora ciò deliberato dall'Ente, non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

-ART. 25 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa non si applica:
2. alle utenze domestiche occupate da persone disagiate a condizione che siano assistite economicamente in modo permanente dal Comune;
3. agli edifici di culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitazione o ad uso diverso da quello di culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi, sedi di associazioni, magazzini, depositi, etc.).
4. *Per l'anno 2020 e limitatamente al periodo temporale dal 01.01.2020 al 30.09.2020 continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 43 del regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 10/09/2014 modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 02/07/2015.*
5. *A decorrere dal 01.10.2020 sono da considerare zone non servite, per le quali il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa che nella parte variabile, del 60%, per come previsto dall'art. 1 comma 657 della Legge 147/2013, esclusivamente le seguenti due zone:*
 - C.da Inici (coord. 37° 57' 57,19" N - 12° 51' 05,48" S);
 - Strada Comunale n. 16 Lisciandrini in C.da Dagala Secca (coord. 38°01'57,92" N - 12° 49' 07,80" S)

-ART. 26 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, salvo i casi di esclusione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

-ART. 27 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso/detenzione dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori/detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune o al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dagli stessi, entro il termine del 30.06 dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per la presentazione della stessa. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC o mezzo invio telematico secondo le modalità che saranno attuate dall'Unità Operativa Tributi. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore del tributo nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione telematica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

1. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica e titolo di disponibilità dell'immobile;
3. Indirizzo dell'immobile oggetto di pagamento del tributo;
4. Visura catastale rilasciata in data non anteriore a 30 giorni; nel caso in cui nella visura catastale non viene riportata la "Superficie Catastale" sarà necessario produrre planimetria anche catastale dell'immobile con allegata scheda con l'indicazione delle superfici;
5. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
6. Numero degli occupanti i locali;
7. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nel Comune ma che occupano l'immobile;
8. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività o provvedimento SUAP;
2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
4. Indirizzo di ubicazione dell'immobile con estremi catastali;
5. Visura catastale rilasciata in data non anteriore a 30 giorni;
6. Planimetria dei locali con lay-out della superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e scheda con l'indicazione delle relative superfici e

- della destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro eventuali partizioni interne;
7. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta; nell'ipotesi di invio telematico o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 9. La dichiarazione di cessato possesso/detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 3, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso/detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione entro il termine di cui al c. 3.
 12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, agibilità, od altro sono tenuti a richiedere al contribuente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI.
 13. Tutte le domande, richieste o altre dichiarazioni di cui al presente regolamento, parte seconda, devono essere rese sotto forma di dichiarazione di responsabilità ex art. 21 D.P.R. 445/2000, con allegazione di un valido documento d'identità.
 14. Per ogni dichiarazione agevolativa in diminuzione, alla dichiarazione resa nelle forme di cui al comma precedente ed ove non già diversamente disciplinato dal presente regolamento, deve essere allegata, pena l'inammissibilità, dichiarazione di responsabilità sulla regolarità contributiva ai fini TARI nei confronti dell'Ente.
 15. Il contribuente/utente, in caso ometta il pagamento del tributo per almeno un intero anno d'imposta, fatto salvo l'applicazione delle altre previste sanzioni, decade, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno evaso, da ogni eventuale agevolazione e/o riduzione che gli sia stata in precedenza riconosciuta a norma del presente regolamento.

-ART. 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, c. 692, della L. 147/2013, il Sindaco designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

-ART. 29 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile del tributo svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia TARI e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 2. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 3. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 4. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 5. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 6. del proprio personale dipendente;
 7. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni;

8. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate e dall' Agenzia del Territorio;
9. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
10. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all' ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, alla fine di ogni mese, copia o elenchi di:
 11. concessioni per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 12. provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l' uso dei locali ed aree;
 13. provvedimenti relativi all' esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 14. ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
15. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l' insufficienza o la tardività del versamento ovvero l' infedeltà, l' incompletezza o l' omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d' ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell' art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L' avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
16. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
17. L' omessa o l' infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d' ufficio o in rettifica.
18. L' avviso di accertamento specifica le ragioni dell' atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l' avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
19. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 300,00 (trecento/00), il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione nei termini indicati dall' art. 15 del Regolamento generale delle entrate. L' utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata.
20. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all' intervenuta definitività.
21. Relativamente all' attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.

-ART. 30 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% per ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la sanzione, in presenza di più annualità d' imposta, si applica una sola volta nella misura che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell' imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
9. a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
10. b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
11. c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso
12. d) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
13. e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
14. f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
15. g) allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo nel versamento, nel caso in cui il versamento medesimo sia effettuato entro e non oltre i quattordici giorni dall'omissione.

-ART. 31 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di giugno, settembre e dicembre. Le rate di giugno e settembre saranno emesse in acconto pari al 70% di quanto già dovuto per l'anno precedente e la rata di dicembre a saldo di quanto invece dovuto per l'anno in corso. Per le utenze di nuova attivazione, il 70% sarà calcolato in analogia alle utenze di analoga categoria. Qualora le tariffe dell'anno successivo non varino rispetto a quelle dell'anno precedente, le rate, sempre scadenti per come sopra indicato, non saranno emesse in acconto e potrà procedersi al versamento in unica soluzione coincidente con il mese di giugno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 od altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero altre forme consentite dalla

legge.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme risultanti dalla dichiarazione è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Esclusivamente per l'anno 2020 e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, le rate di versamento sono fissate in tre con scadenza al 31.07, al 31.10 ed al 31.12.2020, di cui le prime due rate pari al 60% di quanto già dovuto per l'anno 2019 e la rimanente rata a saldo di quanto invece dovuto per l'anno 2020.

-ART. 32 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del corrente tasso legale incrementato di 1,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

-ART. 33 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

-ART. 34 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della legge n. 44/2012, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione ed al rimborso dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 (euro dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

-ART. 35 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integr. .
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

-ART. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Considerato che il Comune di Castellammare del Golfo non dispone ad oggi di un Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.) e tenuto conto dei tempi necessari per la sua attivazione, nei casi previsti dal presente regolamento, gli utenti sono esonerati dalla presentazione del certificato attestante l'attribuzione del numero civico, fino a quando il S.I.T. sarà attivato.

Art. 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, qualora di carattere obbligatorio e non discrezionale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente tempo per tempo delle norme stesse.

-Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020 e sarà trasmesso al Min. Economia e Finanze ai dell'art. 15-bis della L. n. 58/2019 e con le modalità ivi stabilite.

ALLEGATO "A"

Sono assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- § rifiuti di carta, cartone e similari, rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- § imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- § contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- § sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- § accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- § frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- § scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- § fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- § ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti;
- § pelle e simil-pelle;
- § gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- § resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- § imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- § moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- § materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- § frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- § rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- § manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, nastri abrasivi;
- § cavi e materiale elettrico in genere;
- § pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- § scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- § scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- § residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- § accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- § rifiuti delle cucine, rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- § vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti ingombranti;
- § spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- § indumenti e lenzuola monouso;
- § gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- § pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine;
- § rifiuti verdi.